



Regione Umbria

Giunta Regionale

ALLEGATO A

Avviso pubblico per la selezione di progetti a valere sul

Fondo per il contrasto del consumo di suolo

(D.M. Ambiente n. 2/2025)

Sommario

Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Fonte e dotazione finanziaria	3
Art. 3 Soggetti beneficiari	3
Art. 4 Tipologia ed entità del finanziamento	4
Art. 5 Non applicabilità della normativa sugli aiuti di stato	4
Art. 6 Tipologia di Interventi ammissibili	4
Art. 7 Spese ammissibili	6
Art. 8 Selezione dei progetti	7
Art. 9 Obblighi dei soggetti attuatori	14
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda	15
Art. 11 Revoche	16
Art. 12 Trattamento dei dati personali	17
Art. 13 Pubblicazione e Unità organizzativa del procedimento	17
Art. 14 Disposizioni finali	18

Allegati

Allegato A1 - Modulo di richiesta del contributo

Allegato A2 - Formulario

Allegato A3 - Tabella compilata con gli elementi Informativi di Sintesi

Art. 1 Finalità

1. Il Fondo per il contrasto del consumo di suolo ha lo scopo di finanziare interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, per contrastare la perdita di suolo e ripristinarne le funzioni naturali.
2. La Regione, in coerenza con gli atti di programmazione e pianificazione regionali, nonché della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile adottata con DGR n. 174 del 22.02.2023, con il presente Avviso intende selezionare e finanziare le proposte d'intervento presentate dagli enti locali umbri volti a invertire il processo di urbanizzazione che causa l'impermeabilizzazione e il degrado dei suoli, mediante il ripristino delle aree compromesse in aree verdi fruibili e ad uso pubblico.

Art. 2 Fonte e dotazione finanziaria

1. Il presente Avviso è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il contrasto del consumo del suolo istituito dall'art.1 comma 695 della L. 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023).
2. Il riparto della dotazione del Fondo per il contrasto del consumo di suolo è stato definito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministro delle Infrastrutture (MIT) e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con DM 2 gennaio 2025, n.2.
3. Per l'Umbria la dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 3.796.130,00, da introitare sul cap. 00680_E del bilancio regionale secondo le tempistiche e le modalità previste dall'art. 1, comma 6 del DM 2/2025 e che garantisce la copertura finanziaria del capitolo di spesa 08434_S "Utilizzo risorse del Fondo per il contrasto al consumo del suolo, Decreto interministeriale n.2 del 2/01/2025 – Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali del bilancio regionale 2025-2027, della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e del programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 14/5/2025.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'Avviso sono gli Enti Locali della Regione Umbria: Comuni, Province e Unioni dei Comuni.
2. Gli Enti Locali proponenti devono essere proprietari delle aree pubbliche oggetto degli interventi e/o prevederne l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) nell'ambito dell'intervento proposto e nei limiti di spesa come meglio specificato nell'art 7 "Spese ammissibili".
3. Ciascun soggetto potrà presentare una o più proposte progettuali per differenti aree di intervento

Art. 4 Tipologia ed entità del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso a fondo perduto in conto capitale per spese di investimento, fino a un massimo del 100% delle spese ammissibili per ciascuna proposta di intervento ammessa a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, a favore degli enti beneficiari.
2. La spesa ammissibile è determinata secondo i criteri stabili nell'art.7 "Spese ammissibili".
3. Non saranno ammesse a contributo, ovvero escluse dalla procedura valutativa, le singole domande relative a progetti per i quali il cofinanziamento richiesto sia inferiore ai 50.000 Euro e superiore ai 2.000.000 Euro.
4. Gli Enti Locali proponenti hanno la possibilità di integrare il finanziamento richiesto con forme di cofinanziamento, utilizzando fondi propri o altre risorse disponibili, purché coerenti con le previsioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 695 e 696, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5. Al fine di garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, ovvero la realizzazione di un lotto completo, pena la revoca del finanziamento (art. 2, c. 2 del DM Ambiente 2/2025 e art. 13 Revoche) il soggetto attuatore dell'intervento deve individuare altre fonti di finanziamento qualora le risorse di cui all'articolo 1, comma 695, della legge di bilancio per il 2023, secondo il riparto regionale, non siano sufficienti.
6. L'erogazione del contributo, per le proposte risultate ammissibili e finanziabili sulla base della graduatoria e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, sarà subordinata all'impegno formale, mediante Deliberazione del Consiglio Comunale, da parte del/dei Comune/i territorialmente competente/i a introdurre il **vincolo di "area verde inedificabile"** sulle aree oggetto dell'intervento. Tale modifica dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici comunali, in conformità alla normativa urbanistica regionale vigente.

Art. 5 Non applicabilità della normativa sugli aiuti di stato

1. Il contributo concesso ai beneficiari non rientra nell'ambito di applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato in quanto trattasi di contributo finalizzato allo svolgimento di attività propria dell'ente locale, senza rilievo di attività economica, senza alterazione della concorrenza o incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, secondo quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato (2016/C 262/01).

Art. 6 Tipologia di Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti che prevedono interventi di effettiva rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado sul territorio regionale, in ambito urbano o periurbano, su aree di proprietà pubblica, ovvero acquisite al demanio pubblico, che non presentino vincoli territoriali o urbanistici ostativi alla realizzazione dell'intervento.

2. Ogni proposta di intervento dovrà riferirsi ad un'area chiaramente delimitata e territorialmente continua, oppure a un insieme di aree tra loro disgiunte, purché prossime e tra loro connesse dal punto di vista funzionale (ad esempio, ubicate lungo lo stesso asse viario, corso d'acqua, rete ecologica, ecc.). Saranno, inoltre, valutate positivamente anche le proposte progettuali che, nell'ambito di un'unica domanda, includano più spazi urbani oggetto di rinaturalizzazione situati in diverse aree della città, purché coerenti con l'obiettivo di incrementare il verde urbano quale misura di adattamento e mitigazione degli effetti dei fenomeni di caldo intenso, ovvero per la mitigazione del fenomeno 'isola di calore urbano';
3. Qualora le aree oggetto dell'intervento, secondo la certificazione urbanistica ante operam, non presentino già l'uso di "area verde ad uso pubblico" e un vincolo di inedificabilità, tali condizioni dovranno risultare come prescrizione, ovvero come **assunzione di impegno**, negli atti di approvazione della proposta progettuale presentata e, qualora l'intervento sia finanziato, dovranno essere approvati gli ulteriori atti previsti all'art.4 "Tipologia ed entità del finanziamento", comma 6.
4. Le aree oggetto delle proposte di intervento devono essere "suoli degradati" e/o "suoli in via di degrado" e devono altresì trovarsi in "ambito urbano o periurbano; per le definizioni di "suoli degradati" e/o "suoli in via di degrado", "perimetro urbano" e "ubicazione dell'intervento" si rimanda all'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025 (tali definizioni sono riportate nella sezione "Glossario" del presente Avviso).
5. Le proposte di intervento dovranno prevedere "lavorazioni primarie" ed eventuali "lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)" come definite nell'Allegato 2, paragrafo 9 del DM Ambiente 2/2025. A seguire l'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle lavorazioni:

Lavorazioni primarie:

- **lavorazioni di de-impermeabilizzazione** di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate;

Lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie):

- **lavorazioni di demolizione aggiuntive:** demolizione di piccoli manufatti edilizi, di piazzali, di strade presenti nell'area di intervento di rinaturalizzazione e relativo conferimento in discarica (le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica sono escluse dal contributo ma possono essere oggetto di cofinanziamento);
- **lavorazioni del terreno:** riprofilatura, gradonatura, modellazione per drenaggio superficiale, ecc.;
- **lavorazioni di integrazione del suolo:** aggiunta di nuovo suolo proveniente dal riutilizzo di terre da scavo, miscelazione meccanica dei suoli, ecc.; complessivamente il suolo finale dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm;
- **lavorazioni di arricchimento del suolo:** incremento del carbonio organico programmato, per favorire la fauna nel suolo, fertilizzazione periodica con concimi naturali, ecc.;

- **piantumazioni di vegetazione arborea** secondo le prescrizioni di riforestazione urbana locali o regionali e comunque con essenze autoctone del territorio”;
 - **piantumazione di vegetazione arbustiva** di arredo e di delimitazione e comunque con essenze autoctone del territorio;
 - **impianto irriguo in sub-irrigazione**;
 - **sistemi di recupero delle acque meteoriche**: laghetti, cisterne, serbatoi, ecc., e relative opere accessorie (sistemi di pompaggio, ecc.);
 - **formazione di settori di coltivazione ortaggi**: orti pubblici, orti laboratorio, orti botanici, coltivazioni sperimentali, ecc.;
 - **opere accessorie per l’arredo e per la sicurezza dell’area a verde**, nel limite del 10% dell’importo dei lavori (panchine, fontane, gazebo, recinzioni, sentieristica con materiali drenanti, piccole opere in pietra a secco, ecc.);
 - **azioni non strutturali di carattere gestionale anche ai fini educativi e ricreativi** (attività ricreative e educative con le scuole sulla importanza della tutela del suolo, della biodiversità, della vegetazione in ambito urbano, ecc.).
6. Gli interventi di rinaturalizzazione del suolo non possono consistere in interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati (che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo) o la manutenzione di aree già verdi.
7. Le attività di manutenzione future per il mantenimento dell’efficacia e della qualità delle opere e degli impianti a verde sono a carico degli enti beneficiari finali del finanziamento, da prevedere nella progettazione esecutiva posta a bando di gara.
8. Tra le proposte di intervento ammesse e finanziabili, non potranno essere finanziate quelle che risultino, al netto dell’eventuale cofinanziamento, già integralmente coperte da altre risorse pubbliche e/o private per le medesime spese ammissibili (finanziamenti in sovrapposizione).
9. Non sono ritenuti ammissibili i progetti che presentano una o più cause di esclusione dettagliate nell’art 8 Selezione dei progetti” oppure privi di uno o più elaborati elencati nell’art. 11 comma 3.

Art. 7 Spese ammissibili

1. In fase di selezione, di esecuzione e di rendicontazione, saranno considerate ammissibili le spese relative ai lavori e alle forniture, pertinenti alla realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione dei suoli, comprese le relative spese tecniche e amministrative per la progettazione, l’avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi e solo se:
- sostenute per lo svolgimento di lavori/attività afferenti alle aree dei suoli degradati o in via di degrado, ubicate in ambito urbano o periurbano, di proprietà pubblica dell’ente locale proponente o per le quali

si prevede l'espropriazione per pubblica utilità (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327), come meglio specificato nell'art. 6 "Interventi ammissibili";

- riconducibili alle "lavorazioni primarie" e, ove previste, alle "lavorazioni secondarie integrative (subordinate alle lavorazioni primarie)", come illustrate – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nell'art.6 "Interventi ammissibili".

2. Le seguenti voci di costo sono ammissibili entro i limiti di seguito indicati:

- "acquisizione delle aree" (espropriazione per pubblica utilità ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327): fino al 10% dell'importo del contributo richiesto;
- "lavorazioni di demolizione aggiuntive" (come definite nell'art. 6 "Interventi ammissibili"): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento. I costi relativi alla demolizione e al conferimento in discarica di pavimentazioni di strade, piazze, parcheggi, piazzali e aree simili, oggetto di rinaturazione, sono esclusi dal limite sopra indicato;
- "opere accessorie" (come definite nella sezione "Interventi ammissibili"): fino al 10% dell'importo dei lavori richiesto a finanziamento;

3. I limiti delle voci di costo di cui ai punti precedenti devono intendersi riferiti agli importi del contributo approvato; costi eccedenti dovranno o potranno essere coperti attraverso forme di cofinanziamento, così come i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, in quanto spese non ammissibili a valere del contributo richiesto.

4. L'IVA, se dovuta e qualora non detraibile per l'Ente, sarà considerata come costo ammissibile.

Art. 8 Selezione dei progetti

1. La selezione delle proposte progettuali verrà preceduta da una fase di verifica, condotta dalla Regione Umbria, relativamente all'ammissibilità delle stesse. In particolare, ai sensi di quanto disposto al punto 2 "Proposte di finanziamento degli interventi" dell'Allegato 2 al DM 2/2025, verranno ritenute inammissibili:

- le proposte che non risultano coerenti con le finalità del "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" in argomento e con i contenuti del DM Ambiente 2/2025 nonché dei relativi allegati, ovvero che non che producono un'effettiva rinaturalizzazione del suolo sull'area di intervento;
- le proposte che riguardano interventi di compensazione o mitigazione di altri interventi approvati che di per sé devono già prevedere azioni di compensazione o mitigazione del consumo di suolo;
- le proposte con una richiesta di cofinanziamento a valere sul "Fondo per il contrasto del consumo di suolo" inferiore ai 50.000 Euro e superiore ai 2.000.000 Euro;

- le proposte prive dei contenuti minimi del corredo informativo previsti dall'art. 10 del presente Avviso (devono essere prodotti tutti gli elaborati aventi la medesima numerazione e denominazione);
 - le proposte che non sono identificate con il CUP;
 - le proposte che prevedono risorse economiche per eventuali espropri superiori al 10%, al netto di cofinanziamenti.
2. Successivamente alla verifica di ammissibilità effettuata dalla Regione Umbria, la valutazione delle domande, conformemente a quanto previsto nell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, si articola in tre fasi consequenziali, affidate a Enti diversi, ciascuno dei quali assegna un punteggio sulla base di propri criteri specifici:
- Fase 1 – Regione Umbria: valutazione della priorità regionale. In questa fase alle istanze ammesse a valutazione verrà assegnato un punteggio, compreso tra 0 e 12 punti;
 - Fase 2 – Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, d'intesa con Regione Umbria: istruttoria tecnica delle proposte ammesse a valutazione, con assegnazione di un punteggio compreso tra 0 e 9 punti;
 - Fase 3 – Direzione generale competente per la materia suolo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto scientifico dell'ISPRA e il contributo tecnico-operativo delle Autorità di Bacino competente e della Regione Umbria: valutazione della significatività ambientale, con assegnazione di un punteggio compreso tra 0 e 9 punti.
3. Il MASE elabora le graduatorie regionali e nazionali degli interventi in base ai punteggi assegnati in ciascuna delle fasi di valutazione dalle Regioni, dalle Autorità distrettuali di bacino e dal MASE/ISPRA.
4. Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di "valutazione della significatività ambientale" dell'intervento.
5. Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi, che avessero anche il medesimo punteggio di "significatività ambientale", assume priorità di finanziamento la richiesta acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso.

Fase 1 – Regione Umbria: valutazione della priorità regionale

Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 2 al DM 2/2025, la Regione Umbria effettua la valutazione di priorità degli interventi proposti, attribuendo un punteggio in relazione alla compresenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) cofinanziamento dell'intervento
- b) attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero

attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale;

- c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico.

In relazione al criterio di cui alla lettera a) “cofinanziamento dell'intervento” verrà assegnato un punteggio da 0 a 4 a seconda della rilevanza percentuale del cofinanziamento rispetto all'importo richiesto per l'intervento; in particolare:

Grado di priorità	Punteggio	Parametri di punteggio
Nessuna	0	meno del 5% del cofinanziamento rispetto al costo totale dell'intervento
Minima	1	dal 5% al 10% del cofinanziamento rispetto al costo totale dell'intervento
Moderata	2	dall'11% al 20% del cofinanziamento rispetto al costo totale dell'intervento
Considerevole	3	dal 21% al 30% del cofinanziamento rispetto al costo totale dell'intervento
Massima	4	maggiore del 31% del cofinanziamento rispetto al costo totale dell'intervento

Il criterio di cui alla lettera b) “attuazione della programmazione e pianificazione urbanistico territoriale vigente alla scala locale, anche in riferimento a politiche regionali in materia di rinaturalizzazione di aree urbane e periurbane, ovvero attuazione di interventi di rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano già previsti nella programmazione comunale” – **rilevanza dell'intervento di rinaturalizzazione** – verrà valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. Il progetto è ubicato in ambiti riguardanti i Comuni che hanno maggiore suolo consumato in riferimento al Rapporto ISPRA 2024, con soglia maggiore o uguale al 4%;
2. Il progetto è ubicato interamente o parzialmente in aree che ricadono in zone a rischio idraulico di cui alle fasce A (elevata pericolosità), B (media pericolosità) e C (bassa pericolosità) o con scenari del PAI (Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale) o previste nella pianificazione comunale;
3. Il progetto è ubicato interamente o parzialmente in ambiti urbani e periurbani soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004;
4. Il progetto è ubicato interamente o parzialmente nella Zona Conca Ternana (IT1008) o nella Zona di Valle (IT1007) individuate dal vigente Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA);

5. il progetto è ubicato interamente o parzialmente nelle aree inserite nella pianificazione regionale per la bonifica delle aree inquinate e nell'Anagrafe regionale dei siti oggetto di bonifica di cui alla DGR n. 96 del 12.02.2025;
6. l'intervento ricade totalmente o parzialmente in un ambito di Contratto di fiume "avviato" (dotato di Documento di intenti approvato) o per il quale risultano atti regionali istitutivi di Tavoli di lavoro interistituzionali con relativi obiettivi strategici di riqualificazione e valorizzazione;
7. il progetto prevede il potenziamento della biodiversità e della connessione ecologica attraverso il contributo alla implementazione/completamento della Rete Ecologica della Regione Umbria (RERU) o della Rete Ecologica Locale (REL);
8. Il progetto è ubicato interamente o parzialmente in area da rinaturalizzare in continuità con un elemento naturale (es: bosco, fiume, zona umida, ecc.);
9. Il progetto prevede almeno il 50% di area piantumata su area totale interessata dall'intervento, con essenze arboree autoctone ad alto fusto, con garanzia di attecchimento.

A seconda della presenza dei criteri sopraelencati verrà stabilito il grado di priorità delle proposte progettuali assegnando un punteggio da 0 a 4 sulla base della seguente tabella:

Grado di priorità	Punteggio	Parametri di punteggio
Nessuna	0	Nessun criterio
Minima	1	Presenza di uno dei criteri sulla programmazione e pianificazione urbanistico territoriale
Moderata	2	Presenza di almeno due dei criteri sulla programmazione e pianificazione urbanistico territoriale
Considerevole	3	Presenza di almeno quattro dei criteri sulla programmazione e pianificazione urbanistico territoriale
Massima	4	Presenza di almeno sei dei criteri sulla programmazione e pianificazione urbanistico territoriale

Il criterio di cui alla lettera c) attuazione di interventi di rigenerazione urbana già programmati o già contenuti negli strumenti urbanistici vigenti per le parti attinenti alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico - **rilevanza dell'intervento di rigenerazione urbana** - verrà valutato sulla base dei seguenti elementi:

1. Il progetto è ubicato interamente o parzialmente in aree urbanistiche già destinate a rigenerazione urbana o ambiti degradati o dismessi nel PRG;
2. Il progetto è inserito nel Programma Triennale dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 o altro atto di programmazione;

3. Il progetto prevede la demolizione di manufatti edilizi dismessi o sottoutilizzati presenti nell'area di intervento che rappresentano elementi di degrado fisico, ambientale e sociale, al fine del miglioramento della qualità dello spazio urbano o periurbano, con costi integralmente coperti dal cofinanziamento locale;
4. Il progetto è ubicato in un contesto urbano dove non siano già previste aree destinate a verde pubblico nel raggio di 500 metri;
5. Il progetto prevede il ricorso a NBS (Nature Based Solution) per il raggiungimento dei risultati attesi;
6. Il progetto contiene previsioni specifiche finalizzate alla gestione sostenibile in materia ambientale dell'area, anche con riferimento al contenimento dei consumi energetici e/o alla implementazione degli impianti FER;
7. Il progetto prevede una particolare attenzione alla integrazione con il contesto urbano o periurbano, riguardo sia alla qualità degli interventi dal punto di vista tipologico e materico, sia alla continuità con i percorsi ciclabili e pedonali esistenti e al loro livello di accessibilità;
8. Il progetto prevede la multifunzionalità degli spazi;
9. Presenza di processi partecipativi ex ante conclusi prima della scadenza del bando, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e degli stakeholder ai fini della evidenziazione delle esigenze della comunità locale.

A seconda della presenza dei criteri sopra elencati verrà stabilito il grado di priorità delle proposte progettuali assegnando un punteggio da 0 a 4 sulla base della seguente tabella:

Grado di priorità	Punteggio	Parametri di punteggio
Nessuna	0	Nessun criterio
Minima	1	Presenza di uno dei criteri sulla rigenerazione urbana
Moderata	2	Presenza di almeno due dei criteri sulla rigenerazione urbana
Considerevole	3	Presenza di almeno quattro dei criteri sulla rigenerazione urbana
Massima	4	Presenza di almeno sei dei criteri sulla rigenerazione urbana

Terminata l'istruttoria relativa all'ammissibilità e alla priorità delle domande, la Regione Umbria provvederà al caricamento sul database ReNDiS-web di ISPRA, nell'apposita area "Rinaturalizzazione suolo degradato", le proposte di intervento ammissibili, complete degli elaborati progettuali e della relativa scheda di istruttoria. Per ogni intervento inserito, la Regione comunica all'Autorità di bacino territorialmente competente l'esito dell'istruttoria, riportando nella scheda eventuali osservazioni di sintesi e di priorità.

Fase 2 - Istruttoria tecnica degli interventi

L'istruttoria tecnica con valutazione degli interventi viene effettuata dall'Autorità di Bacino competente, sulla base di criteri specifici stabiliti per il territorio di propria competenza, entro complessivi 90 giorni (comprensivi

degli eventuali 45 giorni per le integrazioni documentali di cui al comma 3) da quando la documentazione tecnica viene caricata nell'area istruttoria di ReNDiS-web per ogni proposta di intervento ammissibile.

L'istruttoria tecnica con valutazione riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente;
- b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nel paragrafo 7 dell'Allegato 2 del DM Ambiente 2/2025, con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'Autorità di Bacino può richiedere alla Regione eventuali integrazioni e chiarimenti agli elaborati presentati in fase di domanda. A seguito di ciò, la Regione Umbria, trasmetterà le richieste di integrazione agli Enti locali proponenti che dovranno fornirle entro il termine indicato dalla Regione stessa. Tale scadenza terrà conto dell'obbligo di procedere al caricamento delle integrazioni documentali sul database ReNDiS-web entro 45 giorni dalla richiesta dell'ADB.

Trascorsi 45 giorni dalla richiesta, la mancata integrazione documentale sul database ReNDiS-web determina l'esito finale negativo dell'istruttoria tecnica e la proposta di intervento non sarà ammessa alla graduatoria di finanziamento.

L'Autorità di Bacino procede allo svolgimento dell'istruttoria tecnica con valutazione, attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 9, sulla base dei seguenti criteri:

- a) compatibilità dell'intervento con le previsioni della pianificazione di bacino vigente (piani stralcio sull'assetto idrogeologico, piani stralcio sulla gestione delle acque, eventuali piani stralcio sulla difesa della risorsa suolo, ecc.);
- b) compatibilità con le tipologie di opere di rinaturalizzazione dei suoli riportate nell'art.6 "Interventi ammissibili", con riferimento alla tipologia e ai relativi costi rispetto all'importo complessivo dei lavori dell'intervento;
- c) compatibilità con gli effetti di mitigazione del rischio idrogeologico (l'intervento di rinaturalizzazione può apportare un contributo nella riduzione delle acque meteoriche di scolo, contribuire a rinforzare la stabilità della coltre superficiale di suolo, ecc., compatibili con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico o interventi integrati già programmati).

I criteri specifici per l'istruttoria tecnica delle Autorità di Bacino sono stati oggetto di discussione e parere in sede di Conferenza Operativa (COP) che, ai fini delle attività previste nel DM Ambiente 2/2025, rappresenta l'intesa che le Regioni esprimono nella fase di istruttoria tecnica.

A conclusione dell'istruttoria tecnica con valutazione, l'Autorità di Bacino invia la Scheda di istruttoria con le relative osservazioni e punteggi di compatibilità al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e per conoscenza alla Regione Umbria, quale comunicazione formale di avvenuta conclusione dell'istruttoria tecnica con valutazione.

Fase 3 - Valutazione della significatività ambientale dell'intervento

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento viene svolta dalla Direzione generale competente in materia di suolo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con il supporto scientifico di ISPRA e con il supporto tecnico e operativo dell'Autorità di Bacino e della Regione Umbria, entro 90 giorni da quando l'istruttoria tecnica viene conclusa e caricata nell'area ReNDiS-web con esito finale positivo.

La valutazione della significatività ambientale dell'intervento riguarda i seguenti aspetti relativi alla:

- a) significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano (ubicazione rispetto al perimetro urbano, come specificato nel paragrafo 9 dell'Allegato 2 al DM2/2025);
- b) significatività di estensione dell'intervento (superficie in mq dell'area di intervento);
- c) significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo in termini di compresenza di:
 - percentuale di superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento (>90% dell'area di intervento);
 - percentuale di superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea (>50% dell'area di intervento riferita alla superficie complessiva coperta dalle chiome determinata in relazione alla specie arborea prevista);
 - recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione minima dell'area verde.

L'attribuzione dei punteggi in questa fase terrà conto del livello di significatività dell'intervento in base ai criteri sopra elencati, sulla base del seguente dettaglio:

Livello di significatività	Punteggio	Parametri di punteggio
significatività di ubicazione dell'intervento nell'ambito urbano		
Nessuna	0	Proposta molto esterna al perimetro urbano
Minima	1	Proposta marginale esterna al perimetro urbano
Moderata	2	Proposta marginale interna al perimetro urbano
Alta	3	Proposta centrale al perimetro urbano
significatività di estensione dell'intervento		
Nessuna	0	< 2.000 mq
Minima	1	< 5.000 mq - > 2.000 mq
Moderata	2	< 10.000 mq - > 5.000 mq
Alta	3	> 10.000 mq
significatività delle azioni di rinaturalizzazione del suolo		
Nessuna	0	Presenza di 0 azioni su 3

Minima	1	Presenza di 1 azione su 3
Moderata	2	Presenza di 2 azioni su 3
Alta	3	Presenza di 3 azioni su 3

6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) conclude la propria valutazione ed elabora le graduatorie regionali e nazionali degli interventi in base ai punteggi assegnati dalle Regioni, dalle Autorità distrettuali di bacino e dal MASE/ISPRA. L'insieme delle graduatorie delle singole Regioni costituisce la graduatoria nazionale
7. Nelle graduatorie, a parità di punteggio, assumono priorità gli interventi con maggiore punteggio di "valutazione della significatività ambientale" dell'intervento.
8. Nei casi di pari punteggio tra due o più interventi, che avessero anche il medesimo punteggio di "significatività ambientale", assume priorità di finanziamento la richiesta acquisita per prima dalla Regione sulla base della data e numero di protocollo regionale in ingresso.

Art. 9 Obblighi dei soggetti attuatori

1. In base all'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse assegnate alla Regione Umbria, gli interventi ammessi a finanziamento saranno oggetto di uno o più Accordi definiti tra Regione e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).
2. Per ciascuno degli interventi inseriti nell'Accordo/i stipulato/i è individuato il relativo Codice unico di Progetto (CUP), il cronoprogramma, il soggetto attuatore ed eventuali risorse aggiuntive. Nell'ambito di tali accordi sono disciplinate le modalità di riprogrammazione degli interventi sulla base degli intervenuti aggiornamenti delle graduatorie. Verranno altresì individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici competenti, nonché le modalità di erogazione delle risorse da parte delle regioni e di rendicontazione delle spese (art. 1 commi 3 e 4 del DM 2/2025).
3. Le risorse economiche destinate al finanziamento degli interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, vengono monitorate attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), mediante i codici identificativi dell'opera (CUP) e della gara (CIG) ai quali ogni intervento deve essere associato.
4. Entro 30 giorni dalla stipula degli accordi di cui al precedente comma 1, contenenti l'elenco degli interventi programmati, i soggetti attuatori degli interventi provvedono ad alimentare il sistema di monitoraggio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inserendo le informazioni anagrafiche, fisiche e procedurali. I medesimi soggetti attuatori provvedono all'aggiornamento tempestivo dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o

aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle quote successive di finanziamento da parte della Regione fino ad avvenuta integrazione e aggiornamento.

5. La mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comporta la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
6. I soggetti attuatori dovranno pubblicare il bando di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento proposto entro dodici mesi dalla data di programmazione degli interventi, come stabilito dall'accordo previsto all'articolo 1, comma 3, del DM Ambiente 2/2025. Il mancato rispetto di tale termine comporterà la revoca del finanziamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto.
7. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1 del presente Avviso potranno presentare una o più proposte progettuali per differenti aree di intervento.
2. La domanda di finanziamento deve essere presentata entro 60 gg dalla pubblicazione dell'Avviso sul BUR e trasmessa a mezzo posta certificata all'attenzione del Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio della Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, Riqualificazione Urbana, Coordinamento PNRR, al seguente indirizzo: direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it; con specifica indicazione nell'oggetto della lettera di trasmissione "Fondo per il contrasto del consumo di suolo DM MASE 2/2025".
3. La domanda di finanziamento va redatta esclusivamente sulla base del modulo di richiesta del contributo (Allegato 1), corredato del formulario sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente o suo delegato (Allegato 1A) e dalla scheda "Elementi Informativi di Sintesi" (Allegato 1B), completa della documentazione utile a descrivere l'intervento indicati al paragrafo 6 dell'allegato 2 del DM 2/2025 e i cui contenuti sono dettagliati nel documento "Criteri generali per le attività istruttorie", pubblicato dal MASE in data 21 maggio 2025 e scaricabile alla pagina "<https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/iniziative-1>" ovvero:
 1. corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento;
 2. certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico ante e post operam;
 3. stato di degrado del suolo e cause (con idonea documentazione fotografica sullo stato di consumo di suolo attuale);
 4. modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste;
 5. obiettivi previsti con la realizzazione dell'intervento;
 6. indicazioni di manutenzione e gestione dell'intervento;

7. eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento;
8. cronoprogramma tecnico-finanziario;
9. elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie;
10. quadro economico;
11. tabella compilata con gli elementi informativi di sintesi (Allegato A3).

Tali elaborati devono avere la medesima numerazione e denominazione di quelli indicati al punto 6 dell'Allegato 2 del DM 2/2025.

La modulistica è scaricabile dalla pagina web:

<https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/politiche-per-il-contenimento-del-consumo-di-suolo>

4. La mancata osservanza dei termini e delle modalità previste dall'Avviso per la presentazione delle domande comporterà l'esclusione della domanda per inammissibilità.
5. I Soggetti beneficiari, sono tenuti, nella redazione dei progetti, all'utilizzo dell'Elenco Regionale dei prezzi della Regione Umbria vigente e solo nel caso di lavorazione non presente, con una adeguata analisi secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 2 dell'ALLEGATO I.7 al d.lgs. n. 36/2023.

Art. 11 Revoche

1. Si procederà alla revoca d'ufficio dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:
 - Insufficienza delle risorse assegnate: qualora le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 695, della Legge di Bilancio 2023, in base al riparto regionale, risultino non sufficienti a garantire la realizzazione completa dell'intervento ammesso a finanziamento, o, in alternativa, la realizzazione di un lotto funzionale e completo, il soggetto beneficiario è tenuto a individuare ulteriori fonti di finanziamento. In assenza di tale integrazione, il contributo sarà revocato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DM 2/2025.
 - Mancato avvio della procedura di gara: in caso di mancata pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario e/o attuatore entro 12 mesi dalla data di programmazione degli interventi (come formalizzata con l'accordo di cui all'articolo 1, comma 3, del DM Ambiente 2/2025), il finanziamento sarà oggetto di revoca ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del citato Decreto.
 - Mancata alimentazione del sistema di monitoraggio: la revoca, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del DM Ambiente 2/2025, si applica anche in caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3 del citato Decreto, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".
2. La revoca del contributo potrà essere disposta anche qualora le dichiarazioni rese nella domanda di finanziamento nonché nei relativi allegati/moduli, effettuate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

risultino false o mendaci. In tali casi, il richiedente sarà soggetto anche alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/20.

3. Le disponibilità derivanti dalla revoca del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, ovvero dalle economie eventualmente conseguite al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalla Regione a favore di altri interventi individuati secondo l'ordine di punteggio nella graduatoria regionale, previa conferma della permanenza dell'interesse alla realizzazione dell'intervento (Art. 4 comma 5 del DM 2/2025).

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente bando saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività. Nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti per i quali sono stati resi. Titolare del trattamento dei dati è Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale. Responsabile della protezione dei dati è Francesco Nesta, dipendente della Regione Umbria, la cui sede è presso il Palazzo Broletto - Via M. Angeloni 61 – 06124 Perugia e i cui contatti sono: tel. 075 5045693 e-mail: dpo@regione.umbria.it, pec: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

Art. 13 Pubblicazione e Unità organizzativa del procedimento

1. Il presente Bando è pubblicato nel BUR della Regione Umbria e nel Canale Bandi del sito istituzionale regionale.
2. La modulistica relativa al presente bando è riportata in allegato come segue:
 - a. Allegato A1 - Modulo di richiesta del contributo
 - b. Allegato A2 - Formulario
 - c. Allegato A3 - Tabella compilata con gli elementi Informativi di Sintesi
3. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR – Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana - PEC direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Leonardo Arcaleni

email: larcaceni@regione.umbria.it

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:

Arch. Paola Buoncristiani

email: pbuoncristiani@regione.umbria.it

Tel. 075.5042809

Arch. Maria Elena Franceschetti

email: mefranceschetti@regione.umbria.it

Tel. 075.5042930

Art. 14 Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi di invio per mancata connessione del sistema o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. L'Amministrazione regionale potrà apportare al presente bando qualunque modifica ritenga opportuna ivi compresa l'integrale sostituzione. Tali eventuali modificazioni saranno pubblicate con le modalità ordinarie.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente bando (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comunicazione di Partecipazione, contraddittorio in conseguenza ad esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Servizio Urbanistica, edilizia, politiche della casa, paesaggio e rigenerazione urbana - PEC direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it.
4. Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.